

MODULARIO
C. C. - 394



Corte dei Conti

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA**

Via Ammiraglio F. Acton, 35
80133 - Napoli -

CORTE DEI CONTI



0001161-19/02/2015-SC_CAM-T89-P

COMUNE di CASTEL S. GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO
19 FEB. 2015
Prot. N. 2882

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO SA
Piazza A. Amabile 1
84083 Castel San Giorgio SA
PEC: AMMINISTRAZIONE@PEC.COMUNE.CASTELSANGIORGIO.SA.IT;

↘
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI CASTEL SAN GIORGIO SA
Piazza A. Amabile 1
84083 Castel San Giorgio SA
PEC: AMMINISTRAZIONE@PEC.COMUNE.CASTELSANGIORGIO.SA.IT;


ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO SA
Piazza A. Amabile 1
84083 Castel San Giorgio SA
PEC: AMMINISTRAZIONE@PEC.COMUNE.CASTELSANGIORGIO.SA.IT;

Oggetto: Trasmissione deliberazione/pronuncia n. 15/2015.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 166 ss., della legge 23 dicembre 2005, n° 266 e dell'art. 148 bis, comma 3, d.lgs 267/2000 Tuel, introdotto dall' art. 3, comma 1, lett. e) D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, recante "disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012", convertito dalla Legge n. 213 del 07 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 286/2012, supplemento ordinario n. 206, nonché dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si trasmette la deliberazione n. 15/2015, adottata da questa Sezione.

Il Direttore del Servizio di supporto

Dott. Mauro Grimaldi



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

PRSP/n.15/2015

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Dr. Ciro Valentino	
Consigliere	Dr. Silvano Di Salvo	
Consigliere	Dr. Tommaso Viciglione	
Primo Referendario	Dr.ssa Rossella Bocci	
Primo Referendario	Dr.ssa Innocenza Zaffina	Relatore
Referendario	Dr. Francesco Sucameli	
Referendario	Dr.ssa Raffaella Miranda	
Referendario	Dr.ssa Carla Serbassi	

he

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 18 febbraio 2015
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il regolamento (n.14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 236 del 14 novembre 2014 con cui questa Sezione regionale di controllo ha adottato pronuncia specifica nei confronti del Comune di Castel San Giorgio (SA), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL;

VISTA la nota prot. n. 1006 del 19 gennaio 2015 (acquisita al prot. n. 402 di questa Sezione in data 20 gennaio 2015), a firma del Sindaco, con la quale sono state comunicate le misure correttive adottate in seguito alla cit. deliberazione n. 236/2014;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. /2015 del 2015, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato il Collegio per il giorno 18 febbraio 2015;

UDITO il magistrato istruttore, dott.ssa Innocenza Zaffina, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2015;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha delineato una significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli enti locali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (Corte costituzionale, sentenze n. 29 del 27 gennaio 1995, n. 417 del 9 novembre 2005, e n. 179 del 6 giugno 2007), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo.

In particolare, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha valorizzato il controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive nel termine prescritto in apposita pronuncia, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tali casi, ove sia accertato da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per

la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Da ultimo, l'art 3, comma 1 lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare e a trasmettere alla Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio". In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stato oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari".

Inoltre, "le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost.

giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013).

Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014). In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014)". (Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 26 febbraio 2014).

L'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Va, in proposito, evidenziato che l'esame della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario,

responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

Con la deliberazione n. 236 del 14 novembre 2014, questa Sezione regionale di controllo ha adottato pronuncia specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL, con riferimento alle irregolarità contabili e finanziarie riscontrate e rimaste confermate anche successivamente alla disamina in contraddittorio con l'ente, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. La Sezione ha, altresì, richiamato il Comune di Castel San Giorgio (SA) all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei principi esposti in motivazione, invitando l'amministrazione comunale ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Le irregolarità sono state segnalate anche al Consiglio Comunale del Comune di Castel San Giorgio. L'Organo di revisione è stato sollecitato a procedere con solerzia alla compilazione e all'invio dei dati relativi all'esercizio 2013 e a un'attenta vigilanza, secondo le indicazioni previste in motivazione, sulla soluzione delle criticità evidenziate.

Con la nota richiamata in premessa, l'amministrazione del Comune di Castel San Giorgio (SA) ha comunicato le misure correttive e, in particolare, l'adozione della deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 30 dicembre 2014 recante *"provvedimenti conseguenti alla pronuncia n. 236/2014 Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Campania"*, che si procede ad esaminare in questa sede.

1. In relazione alla **mancata approvazione del rendiconto 2012 nei termini di legge**, il Comune non ha potuto adottare alcuna misura correttiva, ma ha nondimeno argomentato: *"Sebbene la criticità del ritardo non sia rimovibile, stante l'avvenuta approvazione del rendiconto 2012 in Consiglio Comunale il 9/5/2013, in data successiva al 30.04.2013, si rappresenta che la criticità non si è ripetuta nell'esercizio successivo, relativamente al quale il rendiconto è stato approvato nei termini di legge"*. Ciò posto, ci si riserva di verificare il rispetto della normativa in relazione ai successivi esercizi.

2. Quanto alla sussistenza di un **saldo negativo della gestione di competenza per l'esercizio 2011** e alla necessità di mantenere l'equilibrio di competenza, mediante una prudente programmazione e gestione delle entrate e delle spese al fine di preservare gli equilibri di bilancio, l'ente ha precisato di avere *"tenuto conto della raccomandazione della On.le Sezione della Corte dei Conti in ordine ad una prudente programmazione e gestione delle*

entrate e delle spese per il mantenimento degli equilibri di bilancio, facendo sì che si attui una gestione finanziaria diretta ad assicurare sia l'equilibrio della gestione di competenza che l'equilibrio di parte corrente".

Gli esiti delle sopra prospettate programmazione e gestione potranno essere valutati soltanto in relazione ai successivi esercizi, per cui ci si riserva di verificare, in sede di controllo, il permanere delle condizioni di equilibrio, soprattutto alla luce di quanto statuito dalla legge n. 243 del 2012 che impone, a decorrere dall'esercizio 2016, l'obbligo di perseguire un equilibrio di bilancio inteso come: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (art. 9, comma 1, lett. a e b).

Con particolare riferimento alla **mancata apposizione del vincolo previsto per legge per le entrate da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada** per gli esercizi 2012 e 2013, l'ente ha precisato: *"Pur non essendo stata adottata per gli anni 2012 e 2013 la delibera per il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative, tale vincolo risulta rispettato, in quanto ben oltre il 50% di tali proventi è stato destinato a quanto previsto dalla legge (ad esempio solo per la manutenzione segnaletica stradale € 36.200,00). Per l'esercizio 2014 è stata formalmente approvata, con delibera di Giunta Comunale n° 258 del 10/10/2014, la destinazione dei proventi derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada, apponendo, così, il relativo vincolo di destinazione".* Inoltre, *"Con deliberazioni di Giunta Comunale nn.ri 8 e 9 del 14/01/2015 (allegate sub 5 e 6), l'Organo di Governo ha attestato l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per gli anni 2012 e 2013 e, conseguentemente, la destinazione di una quota pari almeno al 50% dei predetti proventi contravvenzionali per il suddetto periodo".*

Nel prendere atto dei provvedimenti di Giunta adottati ai fini della verifica "ex post" del rispetto del vincolo, va, anche in questa sede, ribadito che il rispetto della norma va garantito sia sul piano formale sia sul piano sostanziale mediante le modalità descritte nella deliberazione 236/2014 da intendersi qui integralmente richiamata (cit. art. 208, comma 5, decreto legislativo n. 285/92; cit. art. 40, comma 4, legge 29 luglio 2010, n. 120). Si prende pertanto atto della prospettazione circa il rispetto della norma per l'esercizio 2014, il quale andrà verificato in esito al controllo riferito al predetto esercizio.

4. Per quanto riguarda il **risultato di amministrazione** che risulta poco attendibile, in quanto notevolmente influenzato dalla mole di residui vetusti relativi ai primi tre titoli dell'entrata ed al primo titolo della spesa, l'ente ha così argomentato: *"È evidente che vi è un'alta mole di residui attivi, sia antecedenti al 2008 che successivi allo stesso anno. In primo luogo, va precisato che il totale dei crediti di parte corrente che il Comune vanta a vario titolo è notevolmente superiore al volume dei residui attivi realmente riportati in bilancio.*

Infatti, la quasi totalità dei residui attivi di anzianità superiore all'anno riguarda principalmente: a) ruoli TARSU ed in minima parte ruoli del Servizio Idrico Integrato già inviati, nei termini di legge, ad Equitalia la quale, incaricata della riscossione e più volte sollecitata, dimostra, come è noto a tutti, notevoli difficoltà a realizzare coattivamente i crediti, soprattutto degli Enti Locali; b) crediti verso altri Enti (principalmente la Regione Campania) e verso la GORI Spa per anticipazione di somme per mutui relativi al Servizio Idrico Integrato. A tal proposito, in presenza di determinazioni adottate anche dall'Ente d'Ambito, sono pendenti azioni di recupero di tali crediti per via giudiziale.

Tra i residui attivi non vengono riportati quelli relativi ad accertamenti ICI/IMU o a sanzioni per violazione al codice della strada o ad anche ad altre imposte e tasse che vengono accertati solo quando effettivamente incassati; in tal modo, il Comune di Castel San Giorgio ha anticipato quanto previsto dalla nuova normativa sull'armonizzazione contabile. Da tale situazione scaturisce il fatto che il volume dei ruoli, solo per la sorta capitale e, quindi, al netto delle sanzioni ed interessi di mora, e dei crediti è notevolmente superiore a quello dei residui attivi. La difficoltà di incasso dei ruoli e dei crediti genera, di conseguenza, un alto volume dei residui passivi di parte corrente ed una carenza di liquidità che ha determinato la richiesta di oltre quattro milioni di euro di mutuo ai sensi del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 concessi solo per euro 2.995.563,74. Si precisa, ulteriormente, che L'Ente ha stimato il Fondo Svalutazione Crediti applicando quanto previsto al secondo periodo dell'articolo 6 del comma 17 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012. In particolare sono stati valutati, al fine di escluderli dalla base di calcolo, i crediti vantati dal Comune nei riguardi di alcuni debitori (società private titolari di ingenti patrimoni immobiliari ma anche società pubbliche) rispetto ai quali risultano integrati, quindi, i requisiti previsti dalla norma di riferimento.

L'attività di riaccertamento in corso terrà conto della effettiva possibilità di riscuotere i crediti, che saranno sottoposti alla dovuta svalutazione ai fini della determinazione del relativo fondo, nonché di pagare i debiti correnti e delle ragioni del rispettivo mantenimento. L'azione dell'Ente è in ogni caso testimoniata dalla continua attività di riaccertamento e di revisione dei residui che negli anni ha prodotto la cancellazione di residui inesigibili e/o insussistenti.

D'altronde, l'attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi è imposta dalla normativa che andrà in vigore — in via sperimentale- per il Comune di Castel San Giorgio dall'esercizio finanziario anno 2015. Tale attività presuppone una revisione straordinaria dei residui per l'avvio della cd. "Armonizzazione Contabile", da effettuarsi entro il 30 aprile 2015; ciò permetterà un'analisi ancora più attenta delle situazione debitoria e creditoria dell'Ente".

(...) "Sempre nell'ottica di un incremento delle entrate dell'Ente si segnala che il Responsabile del P Settore ha attivato una procedura di gara per il recupero dell'evasione, totale e/o parziale, dei tributi comunali, diretta, altresì, ad implementare le banche dati in possesso dell'Ente".

In relazione a quanto sopra prospettato, si osserva che gli esiti delle attività di riaccertamento dei residui e di incremento nell'accertamento delle entrate, nonché del correlato impatto sul

risultato di amministrazione, potranno essere valutati soltanto alla luce dei controlli che verranno effettuati sui successivi esercizi, anche tenuto conto, come peraltro evidenziato dal medesimo ente, dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*.

Quanto alle irregolarità riscontrate in relazione alla costituzione del **fondo di svalutazione crediti**, l'ente ha così argomentato: *"Si evidenzia, altresì, che il Fondo di Svalutazione Crediti è stato annualmente utilizzato per eliminare residui attivi che sono stati stralciati dal conto del bilancio e sono confluiti nei crediti di dubbia esigibilità del Conto del Patrimonio. L'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2012 è pari a 285.000,00 euro e nel 2013 è stato incrementato a 470.000,00 euro. Nell'esercizio 2014, con apposita variazione di bilancio, il Fondo Svalutazione Crediti è stato incrementato fino all'importo di euro 485.000/00 dagli iniziali 185.000/00, al fine di realizzare una gestione finanziaria in linea con le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti"*.

In proposito, si evidenzia che gli esiti delle sopra prospettate attività, le quali riguardano opportunamente la più congrua commisurazione del fondo svalutazione crediti tenuto conto della sussistenza di crediti di dubbia esigibilità, potranno essere valutati soltanto alla luce dei controlli che verranno effettuati sui successivi esercizi, anche in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*). Si richiama nondimeno l'attenzione dell'ente sulle norme in materia di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'allegato 4/2 del cit. decreto legislativo n. 118/2011 come modificato dall'art. 1, commi 509 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015"*) e sugli impatti che tale attività potrà avere sul risultato di amministrazione. È, in proposito, da intendersi integralmente richiamata la precedente deliberazione n. 236/2014, soprattutto laddove si richiama l'ente e il revisore al rispetto dei principi contabili in materia di riaccertamento dei residui i quali richiedono, nell'ambito dell'attività di riaccertamento che precede l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la puntuale verifica dell'esigibilità dei crediti. In particolare, secondo quanto previsto nell'allegato 4/2 del predetto decreto legislativo n. 118/2011, l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità *"è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)"*.

5. In relazione ai **flussi di cassa**, nella citata deliberazione consiliare l'ente ha argomentato nei seguenti termini *"L'Ente provvederà ad adottare misure organizzative dirette ad eliminare*

distorsioni nella gestione di cassa anche in virtù della nuova normativa della cd. "Armonizzazione Contabile " che prevede, nei suoi principi, un diverso sistema di assunzione degli impegni di spesa, soprattutto in conto capitale, quindi, riguardanti gli appalti per l'esecuzione dei lavori pubblici, che dovranno essere effettuati a seguito di un crono programma relativo alle fasi di esecuzione dei lavori".

Attesa la genericità della sopra descritta prospettazione, non è possibile valutare l'idoneità delle misure individuate dall'ente per fare fronte alle criticità contestate in relazione ai flussi di cassa e alla crisi di liquidità.

Peraltro, l'ente è ben consapevole di tali criticità, atteso che, nella citata deliberazione consiliare evidenzia che *"La difficoltà di incasso dei ruoli e dei crediti genera, di conseguenza, un alto volume dei residui passivi di parte corrente ed una carenza di liquidità che ha determinato la richiesta di oltre quattro milioni di euro di mutuo ai sensi del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 concessi solo per euro 2.995.563,74".*

In proposito, non può che ribadirsi, anche in questa sede, che le criticità già rilevate in relazione alla gestione dei residui e al risultato di amministrazione, se correlate a una grave crisi di liquidità e a un permanente deficit di cassa, per come emergono dai dati relativi al rendiconto 2012, evidenziano un sostanziale squilibrio finanziario, cui l'ente deve, auspicabilmente, fare fronte, ove se ne riscontrassero i presupposti anche nell'esercizio in corso, con provvedimenti che coinvolgano sia le entrate sia le spese, attenendosi al dettato normativo dell'art. 193 del TUEL (Salvaguardia degli equilibri di bilancio).

6. Riguardo ai **debiti fuori bilancio** riconosciuti nell'esercizio 2012 (€ 246.504,96), cui va aggiunta "una quota della rateizzazione del debito fuori bilancio dell'anno 2011 pari a euro 48.880,67", nonché un cospicuo ammontare dei procedimenti di esecuzione forzata al 31/12/2012 (ammontanti, secondo quanto precisato dall'ente a € 253.904,02), l'ente ha così argomentato: *"In effetti, l'Ente ha adottato, nel corso degli ultimi anni, un monitoraggio quanto più puntuale possibile del contenzioso. Nello specifico, da diversi anni, mediante l'Ufficio Legale dell'Ente — sia in via diretta che in via indiretta- viene curata, innanzitutto, la tempestiva e regolare costituzione nei giudizi promossi nei confronti dell'Ente, riconducibili nella massima parte ad azioni dirette a far valere il risarcimento danni a persone e/o cose derivanti dalla circolazione stradale e/o pedonale per la presenza di buche e/o deformazioni del manto stradale (cd. insidie e/o trabocchetto). In tali giudizi, il legale di fiducia dell'Ente si preoccupa di favorire — tra l'altro- laddove ne ricorrono i presupposti (fondatezza e prova della domanda attorea, corretta determinazione del quantum richiesto) ipotesi transattive, al fine di ridurre, in ogni caso, l'esborso economico a carico dell'Ente. Si precisa altresì, che è prassi amministrativa e contabile consolidata dell'Ente prevedere adeguati stanziamenti di bilancio per far fronte a potenziali oneri derivanti da provvedimenti giudiziari o compensi per legali. Accanto ad ipotesi difensionali nelle quali l'Ente riveste la qualità di convenuto, non mancano fattispecie giudiziarie e stragiudiziarie per le quali il Comune agisce quale attore per il recupero di somme dovute (specificatamente per quanto attiene ad altri attori della filiera pubblico-istituzionale:*

Regione Campania; GORI SPA; Ente d'Ambito, Commissariato Straordinario per l'Emergenza Rifiuti etc etc.). In ogni caso, fin dal prossimo Bilancio di Previsione, sarà istituito un apposito "Fondo Rischi Contenzioso", che andrà ad aggiungersi ai già previsti stanziamenti di bilancio relativi alle spese legali ed alle spese per liti arbitraggi e risarcimenti; in tal modo, verrà assicurata, anche sotto questo profilo, la salvaguardia degli equilibri di bilancio. (...) I debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2012 ammontano a euro 246.504,96 ed, inoltre, vi è una quota della rateizzazione del debito fuori bilancio dell'anno 2011 pari a euro 48.880,67. Premesso che, come per legge, i relativi atti sono stati già trasmessi alla Procura presso la Corte dei Conti della Campania, si precisa che il debito fuori bilancio dell'anno 2011 è stato rateizzato in tre esercizi ed è stato finanziato con entrate correnti di bilancio, mentre il debito dell'anno 2012, per sentenze esecutive emesse dalla Corte di Appello di Salerno per giudizi di opposizione alla stima di espropri, è stato finanziato con le entrate che saranno realizzate dall'azione di rivalsa verso le cooperative che hanno occupato i suoli, oggetto dell'esproprio, per costruire alloggi".

Si prende atto della prospettazione circa la costituzione "fin dal prossimo bilancio di previsione" di un "fondo rischi contenzioso" unitamente alle rassicurazioni circa l'effettuazione del richiesto monitoraggio del contenzioso in corso. È, peraltro, da ritenersi qui integralmente richiamata la precedente deliberazione n. 236/2014 e va, in particolare, ribadito che il monitoraggio del contenzioso deve essere effettuato non tanto e non soltanto all'insorgere delle passività, quanto piuttosto nell'ottica di prevenire gli effetti che la possibile o probabile soccombenza nei giudizi potrà avere sugli equilibri di bilancio.

Quanto alla necessaria e tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 193 del TUEL ai fini del ripiano di taluni debiti fuori bilancio, andrà specificamente monitorata dall'ente e dall'Organo di revisore la congruità delle modalità di copertura del debito fuori bilancio dell'anno 2012 per sentenze esecutive emesse dalla Corte di appello di Salerno per giudizi di opposizione alla stima di espropri, atteso che l'ente ha dichiarato che il debito "è stato finanziato con le entrate che saranno realizzate dall'azione di rivalsa verso le cooperative che hanno occupato i suoli, oggetto dell'esproprio, per costruire alloggi. In proposito, si richiama quanto già evidenziato nella precedente deliberazione n. 236/2014: "L'esame della deliberazione di riconoscimento fuori bilancio reperita sul sito internet dell'ente non ha consentito di chiarire le modalità di copertura finanziaria della passività. In particolare, sembrerebbe che il debito fuori bilancio non fosse finanziabile con mezzi ordinari o con l'avanzo di amministrazione e, pertanto, si sia reso necessario attivare un'ulteriore entrata la quale appare, tuttavia, connotata da una certa aleatorietà (incertezza sull'"an"), in quanto si basa sull'esercizio di un diritto di rivalsa, sul cui titolo non risulterebbe, allo stato degli atti, il compimento di una specifica e analitica valutazione, preliminare alla previsione e all'accertamento di tale entrata. Non risulterebbe, peraltro, adottato un provvedimento ai sensi dell'art. 193 del TUEL. Vanno, in proposito, qui richiamati i principi contabili applicabili in materia, per come evincibili dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). In particolare, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio dei quali sia riconosciuta la legittimità

con la deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 194 c.1 e 193 c. 3, possono essere utilizzate le seguenti risorse nell'ordine di priorità indicato: a) riduzione di spese correnti o utilizzo di nuove entrate, per le quali l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza; b) applicazione dell'eventuale avanzo di amministrazione disponibile; c) utilizzo di disponibilità derivanti dall'adozione di un piano triennale di riequilibrio di cui all'art. 193 c. 3; d) vendita di beni del patrimonio disponibile con riferimento a squilibri di parte capitale; e) contrazione di mutuo passivo esclusivamente per spese di investimento (principio contabile n. 2 punto 99)".

Conclusivamente, si prende atto delle misure prospettate dall'ente e ci si riserva di verificarne l'efficacia nell'ambito dei successivi controlli.

7. Con riguardo alla **mancata verifica della compatibilità della gestione di cassa con i limiti previsti dal patto di stabilità interno** nel caso in cui vengano adottati provvedimenti che comportano impegni di spesa, il rilievo non può dirsi superato, atteso che l'ente non ha comunicato in proposito alcuna specifica misura organizzativa, ad eccezione del generico riferimento a "misure organizzative dirette ad eliminare distorsioni nella gestione di cassa anche in virtù della nuova normativa della cd. "Armonizzazione Contabile" (...)". Permane, pertanto, la necessità che l'ente adotti specifiche misure idonee ad assicurare il rispetto della normativa in materia.

8. In relazione alla **mancata adozione da parte dell'ente di un regolamento per le spese di rappresentanza**, l'ente locale ha così argomentato: "il Regolamento per le spese di rappresentanza è stato redatto ed adottato nella odierna seduta del Consiglio Comunale".

Si prende atto dell'adozione del predetto regolamento e ci si riserva di effettuare specifici approfondimenti sulle spese di rappresentanza (il cui prospetto non era allegato al rendiconto 2012), nell'ambito dei controlli sui successivi rendiconti.

9. Per quanto riguarda gli **organismi partecipati**, l'ente ha così argomentato: "con nota protocollo 5132 del 19 marzo 2013, ha provveduto ad inviare una richiesta di informazioni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, alle società partecipate e precisamente: a) Consorzio Bacino Sa1; b) Patto Territoriale per l'Occupazione Agro Nocerino — Sarnese spa; c) San Giorgio Servizi Srl; d) CSTP Azienda della Mobilità Spa; e) Agro Invest Spa; f) CST Sistemi Sud Srl. Hanno risposto solo CST Sistemi Sud Srl e il Patto Territoriale per l'Occupazione Agro Nocerino — Sa/nese spa. In ordine ai mancati accantonamenti per perdite d'esercizio degli organismi partecipati si precisa che: a) per la San Giorgio Servizi Srl si è provveduto a coprire la perdita nell'esercizio 2012 con entrate correnti del bilancio 2012; b) per il CSTP — Azienda della Mobilità si è provveduto a coprire la perdita e alla ricapitalizzazione nel corso degli esercizi 2013 e 2014; c) per il Consorzio Bacino SA1 non sono pervenute richieste di adozione di atti per copertura perdite di esercizio; del resto, il Consorzio di Bacino Sa 1 — in liquidazione- ha natura obbligatoria ex lege, incidendo in maniera significativa sulle valutazioni discrezionali amministrative dell'Ente Locale ; d) per le altre società partecipate, dagli atti trasmessi, si evince che gli ultimi esercizi anno 2011 e 2012

si sono chiusi in utile. In tutte le società partecipate, ad eccezione della San Giorgio Servizi Srl società in house providing, di cui il Comune detiene il 100% del capitale sociale, in ogni caso, l'Ente possiede quote minime di capitale; tale circostanza fa sì che eventuali perdite non incidano in maniera significativa sul mantenimento degli equilibri di bilancio. In aggiunta, vi è da considerare che il permanere della partecipazione azionaria continua ad avere, ad oggi, una valenza prettamente di tutela di interessi pubblici, atteso l'oggetto delle società stesse (trasporto pubblico, raccolta rifiuti, società di trasformazione urbana e territoriale, ecc.). In riferimento alla San Giorgio Servizi Srl, si evidenzia il fatto che l'attività di "controllo analogo" viene regolarmente svolta dall'Ente e che la società ha condotto a risultati di esercizio rispettosi dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia che hanno portato per l'esercizio 2013 e per l'esercizio 2014 ad un utile. In ogni caso, anche in virtù della nuova normativa contabile che entrerà in vigore nell'anno 2015, l'Amministrazione provvederà ad accantonare su di un apposito fondo vincolato somme da destinare — qualora si ravvisi la sussistenza dei presupposti di legge — al ripianamento perdite degli organismi e delle società partecipate. L'Ente Locale continuerà, inoltre, nell'attività di vigilanza sui propri organismi partecipati, sempre al fine di preservare gli equilibri di bilancio".

Permane, allo stato degli atti, l'irregolarità segnalata circa l'inadempimento degli obblighi imposti dall'articolo 6, comma 4, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, essendosi l'ente limitato a chiedere i dati prescritti dalla citata norma agli organismi partecipati ed avendo confermato di non avere ottemperato agli adempimenti per la redazione della nota informativa sui debiti/crediti reciproci tra ente ed organismi partecipati da allegare al rendiconto 2012. Nel richiamare l'ente allo stringente rispetto della normativa in materia di organismi partecipati, per come argomentato nella citata deliberazione n. 236/2014 da intendersi qui integralmente richiamata, permane la necessità dell'adozione di concrete misure per una più attenta vigilanza sugli organismi partecipati, considerate le potenziali conseguenze sugli equilibri di bilancio, nonostante le rassicurazioni prospettate, di cui si prende comunque atto.

Va altresì richiamata l'attenzione dell'ente, sempre in relazione alla verifica dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, sulle norme di cui all'art. 1, commi 609 e seguenti (affidamento dei servizi pubblici locali), commi 611 e seguenti (società partecipate), contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015). In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 612, "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31

marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

10. Per quanto riguarda la **spesa del personale**, l'ente ha precisato: "Nel calcolo dell'incidenza delle spese per il personale sulle spese correnti si è tenuto conto anche delle spese per il personale sostenute dalla società in house providing, a totale partecipazione comunale, San Giorgio Servizi Srl nel rispetto degli obblighi di legge. In ogni caso, la programmazione triennale delle assunzioni e la spesa complessiva del personale ha rispettato in pieno il succedersi delle diverse normative in materia di contenimento della spesa per il personale degli Enti Locali. Si precisa che il trend della riduzione della spesa per il personale, compreso quello della partecipata San Giorgio Servizi, è continuato anche per il 2013 e continua anche nel corrente esercizio finanziario 2014". Si prende atto della prospettata riduzione della spesa per il personale, riservandosi di effettuare specifiche verifiche nell'ambito dei successivi controlli.

11. Per quel che riguarda l'**aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili**, nella predetta deliberazione consiliare l'ente ha precisato: "Nel corso del mese di gennaio dell'anno 2015, qualora si riscontri la mancata disponibilità di personale interno ad effettuare l'aggiornamento dell'inventario, verranno esperite le procedure di gara per l'affidamento dell'aggiornamento dell'inventario, che potrebbe essere rivolto anche alla valorizzazione ed alla ulteriore messa a reddito del patrimonio comunale". Allo stato degli atti, pur prendendo atto delle misure programmate, si ritiene non superato il rilievo mosso, in quanto l'inventario rappresenta un documento essenziale per la corretta valutazione della realtà patrimoniale del comune e, quindi, deve essere necessariamente aggiornato.

Tutto ciò considerato, preliminarmente, si rileva che, in violazione degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la deliberazione n. 236/2014 non risulta pubblicata sul sito istituzionale dell'ente locale, nella parte dedicata ai "controlli e rilievi sull'amministrazione".

Nel merito, la Sezione regionale di controllo per la Campania ha accertato che il Comune di Castel San Giorgio (SA), nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia n. 236/2014, ha adottato provvedimenti e assunto misure programmatiche, come richiesto dalla predetta deliberazione, che hanno condotto al completo superamento di alcune delle criticità riscontrate. Tuttavia, per le ragioni esposte in motivazione, la complessità della situazione riscontrata evidenzia, allo stato degli atti e nonostante le misure adottate e/o programmate, il permanere di talune irregolarità amministrativo-contabili. Inoltre, l'efficacia della maggior parte delle misure adottate potrà essere verificata soltanto nell'ambito dei

successivi controlli intestati a questa Sezione regionale di controllo. L'amministrazione è, quindi, tenuta a proseguire e implementare le azioni già avviate, soprattutto per dare impulso all'attività di accertamento e di riscossione e ricondurre la situazione di cassa ad un equilibrio stabile e duraturo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, pronunciando a norma dell'art. 148 *bis* del TUEL, in relazione alle misure correttive comunicate a seguito della deliberazione n. 236 del 2014

DELIBERA

sulla base di quanto segnalato dal Comune, nel prendere atto dei provvedimenti adottati, di verificare la concreta efficacia delle azioni già intraprese e delle misure che verranno poste in essere dall'Ente, in sede di successivi controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, e all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ;


DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco; al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Castel San Giorgio (SA), perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza; all'Organo di revisione dell'ente;

rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.


Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2015.

Il relatore

Innocenza Zaffina




Il Presidente

Ciro Valentino


Depositata in segreteria il 18 febbraio 2015

il Funzionario preposto al Servizio di supporto

dr. Mauro Grimaldi
